

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

250^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 27 APRILE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 2 MAGGIO 1989	Pag 68
DISEGNI DI LEGGE		ALLEGATO	
Annunzio di presentazione	3	DISEGNI DI LEGGE	
Discussione:		Annunzio di presentazione	69
«Costituzione di società abilitate alla interme- diazione in Borsa» (953)		CORTE COSTITUZIONALE	
Approvazione, con modificazioni, con il seguito titolo: «Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sul- l'organizzazione dei mercati mobiliari»:		Trasmissione di sentenze	69
* CAVAZZUTI (Sin. Ind.)	4 e passim	MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERRO- GAZIONI	
MANTICA (MSI-DN)	8	Annunzio di risposte scritte ad interroga- zioni	70, 72
BRINA (PCI)	14	Annunzio	70, 72
BERLANDA (DC)	19	Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	93
* TRIGLIA (DC), relatore	24 e passim		
AMATO, ministro del tesoro	25 e passim		
RUFFINO (DC)	32, 41, 66		
FORTE (PSI)	55, 63		
DIPAOLA (PRI)	62		
GAROFALO (PCI)	65		

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discor-
so non è stato restituito corretto dall'oratore

5. La Consob provvede con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a stabilire le modalità di presentazione della domanda, gli elementi informativi che deve contenere, i documenti che devono essere forniti in allegato, nonché le modalità di svolgimento dell'istruttoria. La Consob comunica immediatamente alla Banca d'Italia le iscrizioni disposte e le autorizzazioni rilasciate.

6. Le società iscritte all'albo non possono partecipare al capitale di altre società che non svolgano attività strumentali.

7. Le società iscritte all'albo non possono emettere mezzi di pagamento o svolgere attività di intermediazione nei pagamenti.

8. Le società iscritte all'albo devono comunicare alla Banca d'Italia le informazioni necessarie per l'elaborazione delle statistiche finanziarie.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «funzioni di» inserire le seguenti: «procuratore generale o».

2.1

RUFFINO, DE CINQUE, SANTALCO, FAVILLA, MANZINI, LEONARDI, BEORCHIA, BAUSI, ZANGARA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

RUFFINO. Signor Presidente, una brevissima considerazione per svolgere e motivare l'emendamento che, assieme ad altri colleghi, ho presentato all'attenzione e - mi auguro - all'approvazione del Senato. È notoria la cospicua valenza del procuratore generale che, per atto notarile, incarna tutte le possibilità di attività e di responsabilità del concedente la procura generale. In particolare, il procuratore generale di agenti di cambio costituisce la colonna portante di uno studio che agisce per conto di quest'ultimo. Il rappresentante alle grida è una figura minore, sia dal punto di vista civilistico, poichè egli ha una procura limitata all'operazione alle grida, sia dal punto di vista funzionale e gerarchico nell'ambito degli studi.

Ciò è stato già riconosciuto dal nostro testo di legge; infatti, all'articolo 3, comma 2, si dice opportunamente: «Coloro che alla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge siano procuratori o rappresentanti alle grida di un agente di cambio... sono abilitati di diritto». E ancora, onorevoli colleghi, all'articolo 16, comma 1, lettera b) si dice: «il cui capitale sia interamente posseduto da agenti di cambio, da procuratori generali e da rappresentanti alle grida...». Al contrario, io non so se per un'omissione, al comma 2, lettera b), dell'articolo 2, laddove si elencano le caratteristiche che debbono possedere i futuri amministratori, i direttori generali e i dirigenti delle SIM, si citano ovviamente gli agenti di cambio e si aggiungono i rappresentanti alle grida, omettendo i procuratori generali.

Senza il nostro emendamento aggiuntivo, quindi, i procuratori generali, che già svolgono funzioni direttive e hanno poteri di rappresentanza degli studi, non sarebbero ammessi a svolgere le stesse mansioni nelle costituende SIM, mentre, paradossalmente, ne sarebbero abilitati i rappresentanti alle grida che svolgono funzioni di minore rilevanza.

Con questo emendamento aggiuntivo chiediamo non solo di rendere

giustizia alla categoria in questione, ma in particolare di garantire alla dirigenza delle future società di intermediazione mobiliare un apporto di alta professionalità.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* TRIGLIA, *relatore*. Nonostante le cento letture, è stata trovata una svista. Ha ragione il proponente e quindi concordo con l'emendamento.

AMATO, *ministro del tesoro*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Ruffino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 3.

(Attività di negoziazione in borsa)

1. Le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo possono operare in tutte le borse valori ed i mercati ristretti.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), esse devono avvalersi di agenti di cambio o di propri dipendenti abilitati a seguito di apposito esame. Coloro che alla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge siano procuratori o rappresentanti alle grida di un agente di cambio o rappresentanti o sostituti rappresentanti di borsa delle società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida sono abilitati di diritto.

3. La Consob bandisce annualmente gli esami di abilitazione e determina, con proprio regolamento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per la partecipazione agli esami stessi nonché le modalità del loro svolgimento.

4. Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle società di intermediazione mobiliare sono iscritti in un ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro. Essi possono svolgere le attività consentite dalla presente legge esclusivamente nell'interesse della società di appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette società. Essi restano individualmente assoggettati ai divieti ed alle incompatibilità stabiliti dalle leggi vigenti. Gli stessi divieti e le stesse incompatibilità si applicano agli altri amministratori, ai dirigenti nonché ai

RUFFINO. L'emendamento 8.4/1 è già stato correttamente ed opportunamente ripreso dal relatore e quindi mi rimetto alla sua argomentazione.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 sono stati ritirati e che sull'emendamento 8.4/1 il relatore ha già espresso il suo parere.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AMATO, *ministro del tesoro.* Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.4/1, presentato dal senatore De Cinque e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 9.

(Modalità di esecuzione degli ordini)

1. Nelle negoziazioni di valori mobiliari, effettuate anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici e telematici realizzanti il collegamento fra le singole borse e i singoli soggetti autorizzati alle negoziazioni, gli ordini della clientela debbono essere eseguiti rispettando la priorità di tempo nella ricezione degli ordini stessi.

2. I fissati bollati debbono in ogni caso indicare distintamente il prezzo e le commissioni, i bolli applicati ed il luogo e l'ora dell'esecuzione dell'ordine.

3. La Consob, con proprio regolamento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può emanare disposizioni integrative ed attuative dei commi 1 e 2 allo scopo di assicurare la trasparenza del mercato e la tutela dei risparmiatori.

È approvato.

dell'emendamento del senatore Cavazzuti, che avevamo firmato anche noi; resta però la nostra convinzione che questa distinzione poteva essere garantita dalla costituzione di una sezione, ancor meglio se dotata di personalità giuridica propria. Ci sembra rappresenti un problema il non aver previsto il divieto per un singolo soggetto di assumere una posizione dominante nelle SIM, anche secondo le indicazioni che vengono dalla CEE. Infine qualche perplessità esprimiamo per l'articolo 21. È vero che questo articolo cerca di adeguare il nostro mercato alla realtà dei maggiori mercati internazionali, ma è anche vero che sugli strumenti che si vogliono introdurre c'è una discussione tutta aperta; d'altra parte lo stesso ministro Amato ha ricordato come si rischi di rovesciare sul mercato stesso troppi strumenti, in presenza di un mercato ancora debole e ristretto.

Ho citato soltanto alcuni esempi di questioni che secondo noi potevano essere risolte meglio e che non sono a nostro avviso marginali. Noi pensiamo che la discussione alla Camera potrà ritornare su alcune di quelle che a noi sembrano debolezze di questo testo. Ciò non toglie naturalmente nulla alla valutazione del percorso fatto ed è proprio sulla base di questa valutazione che noi torniamo a riconfermare il voto favorevole a questo provvedimento di legge. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, il Gruppo della sinistra indipendente vota a favore di questo provvedimento con le motivazioni e le riserve da me espresse nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Il riferimento è la soluzione migliore!

RUFFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il precedente storico ricordato dal presidente Berlanda dell'approvazione nel 1913 della legge sull'ordinamento della borsa (una legge che ha avuto una gestazione notevole nonostante che noi *laudatores temporis acti* qualche volta ci riferiamo al passato come a dei legislatori perfetti, perchè ha avuto una gestazione ed una elaborazione che è durata esattamente 41 anni, essendo iniziata nel 1872) direi che è stato significativo ed opportuno. Senza enfasi, ma con la consapevolezza di varare stasera un disegno di legge importante, il Gruppo della democrazia cristiana darà il proprio voto favorevole.

Il disegno di legge intende perseguire i seguenti obiettivi: il migliore funzionamento del mercato mobiliare, una opportuna concentrazione del lavoro in borsa, la tutela del risparmiatore, il superamento o almeno il tentativo di superare il conflitto di interessi di cui si è parlato molto in Commissione.

In quella sede avevo manifestato, onorevoli colleghi, alcune perplessità in ordine al doppio controllo che l'articolo 4 prevede sulle società di

intermediazione mobiliare, sia a carico della Consob che a carico della Banca d'Italia. Avevo manifestato alcune perplessità per un doppio controllo che potrebbe servire come «scaricabarile» sull'una e sull'altra, con delle conseguenze che oggi è difficile prevedere ma che potrebbero determinare qualche incongruenza sul mercato medesimo. Si tratta di perplessità che non inficiano il giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento; d'altro canto sappiamo tutti che il meglio è nemico del bene. La sperimentazione ci dirà quali sono gli opportuni correttivi da apportare anche a questo provvedimento.

Desidero ricordare, onorevoli colleghi, a conclusione, che il Senato ha approvato ben quattro provvedimenti che interessano il mercato mobiliare in genere e prevalentemente i risparmiatori: quelli sulle OPA, sui fondi chiusi, sulle banche popolari ed ora sulle SIM. Sono provvedimenti molto importanti e significativi; noi ci auguriamo, onorevole Presidente, che essi possano trovare adeguate risposte anche da parte della Camera dei deputati.

Infine, un ringraziamento doveroso al relatore Triglia per il modo altamente professionale con cui ha condotto questa vicenda, ascoltando operatori e realizzando veramente una sintesi – nel Comitato ristretto, in Commissione ed in Aula – delle varie proposte e delle varie esigenze.

Un ringraziamento va anche a tutti i colleghi intervenuti. Tutti i provvedimenti della Commissione finanze e tesoro trovano un clima unanime (mi pare infatti che siano stati approvati, ad eccezione di uno, all'unanimità), segno evidente che la Commissione finanze e tesoro sta conducendo i lavori ad un ritmo particolarmente intenso ed affronta programmi estremamente concreti. Devo ringraziare a questo proposito il senatore Berlanda che, nella sua qualità di presidente, sa dirigere in modo estremamente intelligente i nostri lavori.

Infine, un ringraziamento al Ministro del tesoro, che anche oggi con le sue repliche ed i suoi interventi ha dato un contributo positivo al miglioramento del nostro testo legislativo per far sì che esso possa – come mi auguro – avere presto l'approvazione della Camera dei deputati. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari».

È approvato.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANIERI, segretario, dà annunzio delle mozioni, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.